

ALLEGATO 1

**UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005**

Bando misura 226

Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi

Dicembre 2011

Indice

1. Denominazione, codice e obiettivi della misura
 2. Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso
 3. Tipologie di investimento ammissibili
 4. Tipologie di spesa ammissibili
 5. Localizzazione dell'investimento
 6. Dimensione dell'intervento
 7. Impegni e riduzioni
 8. Tassi e importi dei contributi
 9. La domanda di aiuto
 10. Documentazione da presentare al momento della domanda di pagamento
 11. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale
- Allegati

1. Denominazione, codice e obiettivi della misura

Denominazione: Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (Art. 36, b,vi/art. 48 Reg. CE 1698/2005).

Codice misura: 226

Obiettivi: con questa misura si vuole migliorare la funzionalità degli ecosistemi forestali e garantire la pubblica incolumità con l'obiettivo di "contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici". La misura, inoltre, contribuisce anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate";
- "riduzione dell'erosione del suolo".

2. Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso

In base a quanto stabilito nel PSR della Regione Toscana, al paragrafo 7 della scheda di misura sono ammessi a presentare domanda di aiuto e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti: Imprenditori agricoli e forestali e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato, Imprese forestali, Cooperative agro-forestali, Consorzi, Comuni e loro associazioni, Enti gestori dei parchi, Aziende regionali, altri Enti regionali; Consorzi di bonifica. Possono presentare domanda anche le Province, Comunità Montane, Unione dei Comuni limitatamente agli interventi eseguiti per competenza di legge sui territori per i quali non svolgono l'istruttoria delle domande ai sensi del presente bando .

Per Enti gestori dei parchi si intendono i soggetti giuridicamente costituiti, con legge nazionale o regionale, per la gestione di un parco nazionale o regionale.

Per gli interventi effettuati in aree considerate pubbliche o demaniali (ad es. acque pubbliche, demanio idrico, ecc.) fatto salvo i casi di cessione a terzi effettuate secondo la normativa vigente, la domanda di intervento può essere presentata solo dagli Enti pubblici competenti ai sensi di legge alla gestione del bene e all'esecuzione degli interventi.

Non possono presentare domanda le imprese singole o associate che risultano essere in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione 2004/C244/02 così come indicato al successivo paragrafo 3.2 "Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà".

Tutto quanto sopra riportato deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduto e verificato prima dell'assegnazione (in questa fase la verifica va fatta con riferimento anche al momento della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Tali soggetti, per poter presentare domanda di aiuto:

- i. devono possedere il fascicolo aziendale, costituito ai sensi del DPR 503/99, ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo di Artea;
- ii. devono dichiarare di essere consapevoli che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni previste al paragrafo 3.3.3.2.5 "Acquisto e possesso di beni immobili" del Documento Attuativo Regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, Revisione 14 (approvato con DGR n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10, n. 992 del 22/11/2010, n. 78 del 21/02/2011, 259 del 18/04/2011, 523 del 27/06/2011, 647 del 25/7/2011, n. 888 del 24/10/2011, n. 1042 del 28/11/2011 di seguito indicato come DAR);
- iii. devono dichiarare di essere consapevoli che, per essere ammessi al sostegno, devono essere in possesso dei requisiti di accesso relativi ai beneficiari di cui al paragrafo 2.1 ("Condizioni di accesso relative ai beneficiari") dell'Allegato al DAR e di seguito elencati:
 1. essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente;
 2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (ad esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);

3. non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari. L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di Società in nome collettivo o *società semplice*, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di Società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di Società o consorzio (ad esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);
4. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente (requisito non pertinente per le imprese agricole e per i beneficiari di diritto pubblico);
5. nel caso di soggetti di diritto privato, non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per gli investimenti oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nel presente bando;
6. nel caso di soggetti di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti comunitari (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per gli investimenti oggetto della domanda (i finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto dal presente bando);
7. non aver ricevuto aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23/05/2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato.

Il possesso dei beni immobili di cui al precedente capoverso ii) deve essere verificato prima dell'atto di assegnazione (con riferimento esclusivo alla situazione di questo momento e non a quella della domanda di aiuto) e prima della liquidazione del saldo dei contributi. Al momento della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario deve produrre titoli che garantiscano il possesso dei beni immobili in cui sono ricaduti gli investimenti per tutta la durata dei vincoli ex post previsti dal paragrafo 3.3.3.2.14 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del DAR e s.m.i., ad eccezione di quanto previsto dal successivo paragrafo 3.1 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*".

Limitatamente ai suddetti punti iii.5) e iii.6), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione a valere sul PSR di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di accesso di cui al precedente capoverso iii) punti 1 (limitatamente per l'inaffidabilità totale così come definita dal su citato paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'Allegato DAR), 2, 3, 4, 5, 6, devono essere posseduti, attestati (anche mediante dichiarazione sostitutiva) e verificati prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti.

I requisiti di accesso di cui al precedente capoverso iii) punto 1 (limitatamente alle tipologie di "inaffidabilità parziale" così come definite dal su citato paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'Allegato DAR) e 7, devono essere posseduti, attestati (anche mediante dichiarazione sostitutiva) e verificati esclusivamente prima dell'assegnazione degli aiuti.

Inoltre, devono rispettare quanto previsto nei paragrafi successivi del presente bando e nel PSR della Toscana 2007/2013.

3. Tipologie di investimento ammissibili

Ai fini del presente bando, sono finanziabili:

a. Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità:

I Interventi di prevenzione e lotta agli Incendi boschivi:

I.1 Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio (controllo della vegetazione; spalcatore; diradamento; diversificazione della flora, anche attraverso il reimpianto; taglio e asportazione di piante secche o fortemente deperite, che rappresentano una elevatissima fonte di rischio per lo sviluppo e la propagazione degli incendi, e interventi per la loro sostituzione con latifoglie autoctone a bassa infiammabilità, ecc..

Gli interventi finanziabili sono volti a ridurre i rischi di innesco e propagazione del fuoco e limitarne i danni conseguenti in tutti quei casi in cui, la composizione floristica del popolamento, la distribuzione spaziale delle piante, il loro stato vegetativo (anche in conseguenza di attacchi di patogeni o di stress climatici), rendono interi popolamenti o parte di essi suscettibili al rischio di incendio.

In generale, è necessario che nelle operazioni colturali si tenda a ridurre la densità dei popolamenti, la continuità verticale della vegetazione, l'eccessiva presenza di specie arbustive e di materiali facilmente infiammabili.

Negli interventi di diradamento e avviamento all'altofusto si deve favorire ove possibile la diffusione di specie vegetali di cui all'Allegato C) al presente bando.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento (anche eseguite singolarmente):

- ripuliture straordinarie della vegetazione arbustiva;
- taglio piante arboree o di parti di piante arboree secche o deperienti;
- spalcatore e/o asportazione di parti secche o deperienti di piante di conifere di specie ad alta infiammabilità;
- sfolli, diradamenti o, nel caso di latifoglie, avviamenti all'alto fusto in:
 - a) popolamenti composti prevalentemente (almeno il 51%) da specie arboree ad alta infiammabilità e indicate nell'Allegato B) al presente bando;
 - b) popolamenti misti, composti in prevalenza da specie non ad alta infiammabilità ma con presenza di almeno il 10% di piante di conifere di specie ad alta infiammabilità (vedi Allegato B al presente Bando). Tra gli obiettivi degli interventi deve esserci l'eliminazione, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, delle conifere ad alta infiammabilità (compresa la loro rinnovazione eventualmente presente) e lo sviluppo delle latifoglie autoctone;
- creazione, anche tramite reimpianto, di fasce di latifoglie autoctone a bassa infiammabilità nei popolamenti puri o a prevalenza di conifere, al fine di interrompere la continuità e diversificare la flora presente;
- interventi di sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti fortemente compromessi e con presenza di piante secche o seccaginose in percentuale superiore al 30% del numero complessivo delle piante presenti. In tali casi, e in funzione della gravità del danno, sono ammessi gli interventi di:
 - taglio e asportazione, anche totale, delle piante morte, deperienti o suscettibili di deperimento e comunque delle conifere ad alta infiammabilità (di cui all'Allegato B al presente bando), salvaguardando e favorendo lo sviluppo delle piante di latifoglie a bassa infiammabilità;
 - eventuale reimpianto con le specie arboree di cui all'Allegato C) al presente bando che, nel caso sia compromessa la perpetuazione del popolamento, può riguardare anche l'intera superficie del popolamento danneggiato.

In tutti i casi sopra menzionati, il progetto presentato deve prevedere le modalità di trattamento della biomassa risultante dagli interventi, al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolose per l'innesco e la diffusione degli incendi boschivi e, dove possibile, prevedere l'asportazione con allontanamento o la triturazione della biomassa di risulta.

Inoltre, nel caso di reimpianti, sono ammissibili tutte le operazioni necessarie alla sua esecuzione e in particolare:

- decespugliamento;

- eventuale formazione di piazzole o altri interventi localizzati di sistemazione del terreno e per la raccolta e allontanamento delle acque superficiali in eccesso;
- lavorazione del terreno e/o apertura di buche;
- messa a dimora delle piantine e/o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche la recinzione generalizzata dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente.

I rinfoltimenti devono essere eseguiti, quando necessario e possibile, utilizzando varietà o cloni resistenti alle principali fitopatologie.

Gli interventi di cui sopra sono cumulabili sulle stesse superfici con quelli di cui al successivo punto II "Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie".

1.2 Realizzazione di nuove strutture ed infrastrutture per l'Antincendio Boschivo (AIB) o adeguamento funzionale di quelle esistenti (sentieri forestali e piste) punti di approvvigionamento idrico; piazzole di atterraggio per elicotteri che svolgono funzioni di antincendio boschivo; viali e fasce parafuoco; radure; torrette o punti per il controllo del territorio; impianti di videocontrollo e di radio e tele comunicazione manutenzione di viali e fasce parafuoco.

1.2.1) Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi
- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli invasi, i serbatoi o le vasche antincendi boschivi sono strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi.

L'opportunità di realizzare un invaso deve essere valutata in relazione alla presenza di altri punti di approvvigionamento idrico che siano al servizio del medesimo comprensorio.

La loro localizzazione e la capacità deve essere determinata in base alle caratteristiche vegetazionali dell'area, alla morfologia del terreno, alla disponibilità idrica per il riempimento, alla vicinanza con altri punti d'acqua.

Gli invasi devono avere una capacità compresa tra 100 e 2000 mc e nella zona centrale devono avere una profondità maggiore a 2,5 metri. Inoltre, devono essere dotati di:

- idonea impermeabilizzazione, in terra, tramite compattazione, o in materiali sintetici e/o calcestruzzo, cemento armato;
- idoneo sistema di adduzione dell'acqua, tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo;
- idoneo scolmatore;
- eventuale scarico di fondo;
- punto di presa per i mezzi terrestri.
- realizzazione o ripristino di segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza degli invasi. (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali nei punti di approvvigionamento).

Per i mezzi terrestri deve essere assicurato l'accesso tramite idonea viabilità e con piazzole di manovra sul punto di presa, che deve essere individuato e ben evidenziato. Il punto di presa deve consentire l'adduzione con un tubo di pescaggio minimo di 2,5 metri.

Per consentire il pescaggio in sicurezza agli elicotteri la zona deve essere libera da ogni tipo di cavo aereo e per una distanza di almeno 10 metri intorno al bordo dell'invaso non deve essere presente vegetazione con altezza superiore a 1,5 metri che possa essere d'ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento e le operazioni di pescaggio dell'elicottero.

Nella scelta della localizzazione degli invasi, compatibilmente con l'orografia della zona e con la disponibilità di acqua, devono essere privilegiate le zone in quota.

I serbatoi o vasche di raccolta delle acque possono essere posizionati anche fuori terra e devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

- capacità non inferiore a 20 metri cubi;
- rispettare le norme di sicurezza;
- essere posti a meno di 3 Km da boschi che abbiano un'estensione accorpata non inferiore a 20 ha;
- essere accessibili ai mezzi adibiti al servizio AIB;
- essere dotati di idoneo scolmatore e abbiano un idoneo sistema di adduzione dell'acqua tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo.

I.2.2) Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'adeguamento funzionale degli invasi e degli altri punti fissi di approvvigionamento idrico deve essere finalizzata a consentire la piena funzionalità delle opere, sia per l'approvvigionamento di mezzi terrestri che degli elicotteri del servizio antincendi boschivi.

Sono ammissibili gli interventi realizzati in invasi, serbatoi o vasche di raccolta che siano idonei all'utilizzo a fine AIB (strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi). Pertanto, tali strutture devono avere le seguenti caratteristiche:

- capacità strutturale compresa tra 20 e 5000 mc;
- siano posti a meno di 3 Km da boschi che abbiano un'estensione accorpata non inferiore a 20 ha.

Gli interventi ammissibili sono:

- svuotamento e ripulitura dell'invaso dai materiali sedimentati sul fondo e per il ripristino della sua funzionalità;
- recupero o sostituzione dell'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde;
- taglio straordinario dalla vegetazione arborea ed arbustiva che crea ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento ed il pescaggio con elicotteri;
- sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o eventuale adeguamento del piazzale di manovra;
- sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell'acqua;
- realizzazione o ripristino di segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza degli invasi. (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali nei punti di approvvigionamento).

ANNOTAZIONI punti I.2.1) e I.2.2)

L'acqua raccolta nei punti di approvvigionamento idrico (di nuova realizzazione o soggetti ad adeguamento) deve essere esclusivamente e permanentemente utilizzata per il servizio antincendi boschivi, salvo l'eventuale utilizzo di quella in esubero (deflusso dal troppo pieno).

È possibile, in deroga al punto precedente e nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico o un Consorzio di bonifica, la realizzazione o l'adeguamento funzionale di invasi a duplice funzione per le finalità di prevenzione di cui alla presente misura (prevenzione antincendio e prevenzione dissesto idrogeologico) purchè:

- abbiano un posizionamento idoneo allo svolgimento di entrambe le funzioni;
- sia garantito nel periodo di operatività per il maggior rischio incendi (15 giugno – 15 settembre) un pescaggio minimo nella zona centrale di 2,5 metri;
- al progetto sia allegato un Piano di gestione delle acque che illustri, per tutta la durata dell'impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del DAR e s.m.i., le modalità di utilizzo dell'invaso e di riempimento o svuotamento dello stesso nel corso dell'anno.

In ogni caso, il richiedente non potrà richiedere nel periodo di impegno nessun rimborso per eventuali danni provocati dal prelievo di acqua utilizzata per lo spegnimento degli incendi.

I.2.3) Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento AIB - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Le torrette, di altezza idonea a garantire la visibilità del territorio circostante e comunque non inferiore a 6 metri, devono essere realizzate con tralicci metallici o in legno e dotate di:

- idonee scale che garantiscano l'accesso in sicurezza alla sommità;
- piattaforma provvista di copertura;
- recinzione perimetrale;
- impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche;
- dispositivi atti a garantire la sicurezza degli operatori;
- idonea viabilità per l'accesso.

Gli interventi finanziabili per la loro realizzazione sono le seguenti:

- sistemazione dell'area, compreso il taglio della vegetazione e l'eliminazione del materiale di risulta;
- acquisto e posa in opera di torretta prefabbricata;
- realizzazione in loco della torretta compreso l'acquisto dei materiali necessari;
- realizzazione di recinzione perimetrale.

L'adeguamento funzionale delle torrette deve consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi possono consistere nelle seguenti azioni:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione arbustiva nell'area di pertinenza della torretta, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- sistemazione della piazzola;
- adeguamenti della struttura della torretta;
- realizzazione o ripristino di recinzione perimetrale.

I.2.4) Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I punti fissi di avvistamento devono essere posizionati in luoghi panoramici (crinali o sommità montuose; punti panoramici in genere) dotati di idonea viabilità di accesso e da cui sia possibile un'ampia visibilità sul territorio circostante.

L'adeguamento dei punti di avvistamento deve essere finalizzato a consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi finanziabili consistono in:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, con eliminazione del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva nell'area di pertinenza del punto di avvistamento, nei limiti necessari alla piena funzionalità, con eliminazione del materiale di risulta;
- realizzazione di idonea nuova tettoia in legno o adeguamento di quelle esistenti finalizzate alla protezione dal sole degli operatori.

ANNOTAZIONI ai punti I.2.3) e I.2.4)

Gli interventi di cui ai punti I.2.3) e I.2.4) possono essere realizzati esclusivamente da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali) nonché da Associazioni di volontariato facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB.

Nel caso di realizzazione di strutture ex-novo o di adeguamento funzionale di strutture non inserite nel Censimento regionale delle opere AIB, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB.

Tutti gli interventi devono essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

La localizzazione delle torrette deve essere considerata in relazione all'eventuale presenza, nelle vicinanze, di altri sistemi di avvistamento, in modo da garantire l'integrazione del servizio.

Le torrette devono essere rispondenti ai parametri di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene la sicurezza degli operatori.

I.2.5) Realizzazione ed adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini del presente bando la viabilità forestale di interesse AIB comprende:

- le "strade o piste forestali", intese come strade o piste ad uso privato e a fondo naturale che attraversano o sono contigue ad aree boscate o che consentono il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico, purchè collocati nel territorio di comuni classificati ad alto rischio di incendi dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A);
- i sentieri o le mulattiere di accesso al bosco o di attraversamento di aree boscate, aventi fondo naturale e larghezza massima di 1,80 metri, purchè collocati nel territorio di comuni classificati ad alto rischio di incendio dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A);
- altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB. Per "altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB" devono intendersi le strade a fondo naturale che rivestano un ruolo importante ai fini della prevenzione e dello spegnimento degli incendi e per le quali ricorrono gli elementi di seguito indicati:
 - sono collocate nel territorio di comuni classificati ad alto rischio di incendi dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A);
 - il richiedente è un Ente pubblico o un consorzio di gestione delle strade vicinali di uso pubblico;

- il richiedente (Ente o Consorzio) si impegna alla manutenzione durante il periodo di impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 *"Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione"* del DAR e s.m.i. senza gravare sui fondi regionali per l'AIB;
 - abbiano un'effettiva utilità ai fini della prevenzione e dello spegnimento degli incendi, attestata dall'Ente competente in materia di incendi boschivi (Provincia, Comunità Montana; Unione dei Comuni);
 - oppure, in alternativa al punto precedente, rappresentino l'unico collegamento della **viabilità di servizio AIB** alla viabilità pubblica principale, attestata dall'Ufficio della Giunta Regionale della Toscana competente in materia di incendi boschivi.
- la "viabilità di servizio" alle opere antincendi boschivi, intesa come quella di esclusiva competenza dei soggetti pubblici facenti parte dell'Organizzazione regionale AIB, inserita o in via di inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB e di esclusiva pertinenza alle seguenti strutture AIB:
- Torrette e punti fissi di avvistamento;
 - Impianti di videocontrollo;
 - Laghetti e punti di approvvigionamento idrico;
 - Impianti della rete radio regionale;
 - Elisuperfici e basi elicotteri.

Sono ammissibili gli interventi di

- realizzazione di nuova viabilità forestale di interesse AIB, con le specifiche tecniche previste dal vigente Regolamento Forestale della Toscana per le opere permanenti alle voci "pista forestale" e "sentieri o mulattiere";
- adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB esistente, per agevolare le attività connesse alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi e a garantire la percorrenza in sicurezza da parte dei mezzi correntemente impiegati nelle operazioni di controllo e spegnimento degli incendi (esecuzione di interventi rivolti alla canalizzazione delle acque, alla stabilizzazione del fondo stradale e/o delle scarpate stradali; alla manutenzione straordinaria o realizzazione di opere accessorie).

Sono compresi anche l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

Sono esclusi gli interventi di realizzazione di piste temporanee, così come definite ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i.

ANNOTAZIONI

In deroga a quanto sopra previsto, gli interventi di realizzazione e adeguamento di strade o piste forestali, sentieri e altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB possono essere eseguiti anche nel territorio di comuni classificati a medio rischio di incendio dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i., solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- siano realizzati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali);
- il progetto sia stato preventivamente autorizzato dall'Ufficio della Giunta Regionale della Toscana competente in materia di incendi boschivi.

Nel caso di realizzazione ex-novo o di adeguamento funzionale di **viabilità di servizio** alle opere antincendi boschivi non inserite nel Censimento regionale delle opere AIB, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB.

I.2.6) Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini del presente bando si intendono per :

- viali parafuoco, quelle strutture composte da una strada forestale e da due fasce laterali con minore densità di vegetazione;
- fasce parafuoco, quelle strutture di transizione tra le aree boscate e i terreni a diversa destinazione e composte da una fascia di terreno non boscato privo di vegetazione e possibilmente lavorato e da una fascia boscata a minore densità rispetto alle aree boscate adiacenti.

Per la realizzazione di viali e fasce parafuoco, sono ammissibili interventi realizzati in base ai seguenti criteri:

- a) Viali Parafuoco - i viali parafuoco possono essere realizzati ex-novo oppure possono derivare dall'adeguamento di una viabilità forestale esistente o dalla riconversione di cesse parafuoco (interruzioni della vegetazione non provviste di viabilità interna).

Per la realizzazione di viali parafuoco sono ammissibili gli interventi di:

- realizzazione o adeguamento del tracciato stradale considerando che deve essere a fondo naturale, adeguato in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB, dotato di opere di regimazione delle acque, con piazzole di scambio, collegato a viabilità esistente tale da consentire l'accesso e l'uscita nelle due direzioni, possibilmente con innesti intermedi che favoriscano l'eventuale allontanamento del personale;
- realizzazione o adeguamento delle fasce laterali attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:
 - asportazione della vegetazione arbustiva;
 - asportazione di tutte le conifere di specie ad elevata infiammabilità;
 - asportazione o diradamento delle altre conifere;
 - asportazione, diradamento, conversione all'alto fusto delle latifoglie;
 - eventuale asportazione del manto erbaceo tramite lavorazione del terreno;
 - l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

L'ampiezza dei viali parafuoco deve essere dimensionata in relazione alle caratteristiche degli eventuali fronti di fiamma, della vegetazione presente e della morfologia. Si può considerare idonea una larghezza totale variabile tra 25 e 50 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sui margini.

- b) Fasce parafuoco - possono essere realizzate nelle seguenti zone, ove sia presente un elevato rischio di incendio, e in particolare nelle:

- zone di transizione tra bosco e coltivi, quali seminativi, oliveti e vigneti;
- zone di transizione tra bosco ed incolti;
- zone di transizione tra bosco e pascoli;
- zone di transizione tra castagneti da frutto coltivati e bosco circostante;
- zone di transizione tra bosco e strutture viarie, escluso quelle classificate viali parafuoco;
- zone di transizione tra bosco e insediamenti civili o strutture ricettive.

La presenza della fascia parafuoco deve ridurre il rischio di incendio boschivo consentendo un pronto intervento di estinzione, inoltre, nel caso di insediamenti deve realizzare condizioni di sicurezza per gli stessi.

Le fasce parafuoco devono essere ricavate attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- lavorazione andante o sfalcatura della fascia posta nell'aree a destinazione non boschiva;
- diradamento delle conifere;
- spalcatura delle conifere;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie.

L'ampiezza delle fasce parafuoco, in relazione al rischio di incendio, della vegetazione presente e della morfologia, deve essere compresa tra 10 e 20 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazione di cui sopra.

I.2.7) *Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli interventi di manutenzione sui viali parafuoco possono consistere nelle seguenti azioni:

- sistemazione del piano viario;
- ripristino della funzionalità delle opere di regimazione delle acque superficiali;
- nuova realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali;
- ripulitura delle fasce laterali dalla vegetazione erbacea e arbustiva;
- interventi di diradamento e/o avviamento all'alto fusto nelle fasce laterali;
- ampliamenti, ove necessario, delle fasce laterali, non superando la larghezza massima complessiva di 50 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sui margini;
- l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

La manutenzione della fascia parafuoco deve consentire la riduzione del rischio di incendio boschivo e permettere interventi rapidi ed in sicurezza.

Gli interventi di manutenzione possono consistere nelle seguenti azioni:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- lavorazione andante o sfalcatura della fascia posta nell'aree a destinazione non boschiva;
- diradamento delle conifere;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie;
- ampliamenti ove necessario, delle fasce parafuoco, non superando comunque la larghezza massima 20 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazione di cui sopra.

ANNOTAZIONI ai punti I.2.6) e I.2.7)

Tutti gli interventi devono essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

Nella realizzazione o manutenzione dei viali o delle fasce parafuoco deve essere sempre effettuato l'allontanamento e/o l'eliminazione del materiale di risulta.

Nel caso di realizzazione ex-novo o adeguamento funzionale di viali parafuoco non inseriti nel Censimento regionale delle opere AIB e realizzati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB.

I viali e le fasce parafuoco possono essere realizzati solo se collocati nel territorio di comuni classificati ad alto rischio di incendio dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A)

In deroga a quanto sopra previsto, i viali e le fasce parafuoco possono essere collocati nel territorio di comuni classificati a medio rischio di incendio dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi esclusivamente se realizzati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali).

Per gli interventi di adeguamento funzionale di viali e le fasce parafuoco esistenti, invece, vale quanto riportato al successivo paragrafo 5 "Localizzazione dell'investimento".

II Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie in soprassuoli forestali composti da specie suscettibili, tramite l'esecuzione di: trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale. Le fitopatie oggetto di questo intervento sono quelle che provocano danni gravi e tali da aumentare significativamente il rischio di incendio.

Sono finanziabili esclusivamente gli interventi per la prevenzione e la lotta alle fitopatie che provocano danni gravi e tali da aumentare significativamente il rischio di incendio e indicate all'Allegato D) al presente Bando e che interessano unicamente le specie forestali ad esse suscettibili e indicate nello stesso Allegato.

Ai fini della prevenzione dei danni dovuti a fitopatie sono ammissibili a contributo:

- l'esecuzione di interventi di trattamento localizzati ed eseguiti con prodotti biologici (con esclusione dei prodotti chimici di sintesi), ivi compreso l'utilizzo di organismi antagonisti, in soprassuoli forestali composti da specie suscettibili di danni a causa di fitopatie;
- l'utilizzazione di feromoni o attrattivi sessuali per il monitoraggio e la cattura massale di patogeni;
- altri metodi di lotta biologica;
- concimazioni organiche localizzate ai piedi delle piante, limitatamente ai castagneti, attaccati o suscettibili al mal dell'inchiostro (*Phytophthora cambivora*).

Gli interventi di cui sopra sono cumulabili sulle stesse superfici con quelli di cui al precedente punto I.1 "Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio".

Sono ammissibili gli interventi eseguiti su piante singole (di cui all'Allegato D) attaccate dalla fitopatia purchè poste all'interno di aree forestali, così come definite dall'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i., o su popolamenti forestali composti per almeno il 51% dalle specie di cui all'Allegato D) e in cui è accertata la presenza della fitopatia in forma diffusa. In particolare sono riconosciute le seguenti voci di spesa:

- i costi di acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati per il trattamento, delle trappole e/o dei feromoni o degli attrattivi sessuali;
- costi di distribuzione e/o applicazione del prodotto fitosanitario.

Gli interventi e i prodotti utilizzati devono essere conformi alla vigente normativa in materia fitosanitaria.

III *Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico (realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulicoforestali; piccole sistemazioni di versante; interventi in alveo per il controllo dell'erosione; ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore; opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali; interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale; controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico; ecc.).*

Gli interventi finanziabili devono essere realizzati all'interno delle aree forestali così come definite dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e devono essere finalizzati a prevenire l'instaurarsi di fenomeni erosivi e di instabilità dei terreni. Non sono ammissibili gli interventi in alveo e/o lungo le sponde di corsi d'acqua interessati da opere classificate di I o II categoria ai sensi della normativa vigente e lungo i canali di origine artificiale.

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e che privilegino, quando tecnicamente possibile, l'utilizzo di materiali naturali (fibre naturali, pietra, legname).

Inoltre, nell'esecuzione di eventuali piantagioni o nella messa a dimora di specie arboree e/o arbustive, anche per la realizzazione di opere vive, devono essere utilizzate esclusivamente specie di cui all'Allegato E) al presente bando.

III.1 *Realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali e piccole sistemazioni di versante* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione gli interventi finalizzati al controllo del deflusso delle acque superficiali e al consolidamento della stabilità dei terreni.

Sono ammissibili a finanziamento:

- esecuzione ex novo di inerbimenti, gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette, o altre opere similari;
- interventi di manutenzione straordinaria atti a ripristinare l'efficienza e la stabilità di manufatti o sistemazioni delle tipologie sopra indicate.

III.2 *Interventi in alveo per il controllo dell'erosione* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono finanziabili gli interventi di realizzazione di nuove opere o adeguamento funzionale di opere preesistenti eseguiti all'interno degli alvei e lungo le sponde e finalizzati a:

- controllo dell'erosione in alveo e stabilizzazione delle sponde (briglie, briglie selettive, pennelli, gabbionate, scogliere);
- controllo dei deflussi e laminazione delle onde di piena (briglie a bocca tarata; piccoli sbarramenti in alveo, di cubatura massima invasata inferiore a 5000 mc).

III.3 *Ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Al fine di assicurare il corretto deflusso delle acque all'interno dell'alveo sono ammissibili:

- taglio della vegetazione arborea ed arbustiva entro i limiti di massima piena compreso allontanamento e trattamento del materiale di risulta;
- asportazione e allontanamento al di fuori del letto di massima piena di materiali trasportati dalle acque ed accumulati all'interno degli alvei e/o che possono ostruire il regolare deflusso delle acque.

III.4 Realizzazione o manutenzione straordinaria di opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali in terreni soggetti a ristagno idrico e in presenza di sorgenti - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili a finanziamento tutti gli interventi di realizzazione di nuove opere o adeguamento funzionale di opere preesistenti finalizzate alla prevenzione dell'instaurarsi di fenomeni di dissesto, se pur localizzati, in aree soggette a ristagno idrico, e relativi a:

- intercettazione e allontanamento delle acque superficiali tramite fossi e canali, semplici o rivestiti in pietra e/o legname;
- drenaggi superficiali e profondi;
- captazione di sorgenti o venute a giorno e allontanamento controllato delle acque raccolte, tramite fossi, canalette o tubature.

Sono escluse le opere finalizzate esclusivamente alla captazione per usi civili, agricoli o industriali.

III.5 Interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi straordinari di miglioramento delle caratteristiche della viabilità minore esistente e a fondo naturale (strade o piste forestali, sentieri, mulattiere), anche se di uso pubblico, al fine di evitare la loro trasformazione in collettori e vie preferenziali di scorrimento disordinato delle acque superficiali e in punti di innesco di fenomeni di dissesto.

Sono ammissibili a contributo gli interventi di realizzazione o adeguamento funzionale di:

- cunette, taglia-acqua e altre opere consimili;
- ricarico con inerti;
- tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti e delle opere ad essi connesse per la canalizzazione e la stabilità delle scarpate e delle sponde interessate e la loro messa in sicurezza (staccionate, coperture, ecc.);
- consolidamento delle scarpate stradali, anche attraverso la realizzazione di piccoli muretti in pietrame o altre piccole opere sistematorie.

III.6 Controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili a finanziamento interventi a carico di boschi posti in zone potenzialmente instabili, finalizzati alla riduzione del carico sulle pendici per la tutela di centri abitati, infrastrutture e sponde di corsi d'acqua.

Questi interventi possono essere realizzati quando, in base alle caratteristiche vegetazionali e geomorfologiche sia evidente un incremento del rischio di dissesto idrogeologico e/o un'accelerazione dell'evoluzione o dell'estensione di eventuali fenomeni di dissesto attivi o quiescenti.

Tale rischio deve essere attestato dalla presentazione di una relazione geologica a firma di un tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente o da una dichiarazione di urgenza per la pubblica incolumità emessa da un organismo pubblico competente. Tali documenti devono essere allegati al progetto (definitivo o esecutivo).

Possono essere realizzati:

- l'asportazione di tutte le piante instabili o inclinate;
- l'asportazione di piante atterrate, totalmente o parzialmente, purchè si proceda al riposizionamento o messa in sicurezza della ceppaia o sua asportazione (quando tecnicamente possibile senza compromettere la stabilità dell'area);
- la riduzione della massa complessiva del soprassuolo attraverso l'esecuzione di tagli

selvicolturali secondo le diverse tipologie previste dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento forestale fino all'esecuzione di tagli raso.

b. Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da:

I Incendi boschivi (interventi sulla vegetazione morta o compromessa; rinfoltimenti e/o rimboschimenti; interventi puntuali e/o estensivi di consolidamento superficiale delle aree bruciate; manutenzione e realizzazione di viabilità di servizio; ecc.). - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per noli o per l'acquisto di materiali utilizzati per l'esecuzione dei seguenti interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi:

- i. taglio piante morte o compromesse;
- ii. tramarratura e riceppatura dei cedui;
- iii. sfolli o diradamenti volti a favorire l'affermazione delle latifoglie nei boschi misti conifere-latifoglie;
- iv. interventi, puntuali e/o estensivi, di consolidamento superficiale delle aree bruciate volti a favorire la ricostituzione dei soprassuoli cioè la realizzazione delle necessarie opere per la regimazione delle acque nonché altre opere, a queste connesse, volte a favorirne l'efficacia (ad es.: sistemazione dei versanti tramite graticciate poste trasversalmente alla massima pendenza e realizzate con materiale vegetale vivo o morto; realizzazione negli impluvi di brigliette per il contenimento dell'erosione di fondo, utilizzando materiale vegetale e pietrame).
- v. eventuale rimboschimento o rinfoltimento con le specie arboree di cui all'Allegato C) al presente bando, con eventuali sistemi di protezione delle piantine messe a dimora;
- vi. eventuali interventi di recupero o ripristino di strutture e infrastrutture di servizio al bosco esistenti all'interno dell'area percorsa dal fuoco e danneggiata dall'incendio stesso.

ANNOTAZIONI

Gli interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi possono essere eseguiti esclusivamente dagli Enti pubblici titolari delle competenze in materia di AIB ai sensi della L.R. 39/00 s.m.i. (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali) e devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Piano Operativo AIB della Regione Toscana.

Gli interventi devono essere realizzati unicamente attraverso l'utilizzo di manodopera in amministrazione diretta.

Ai fini del presente bando, per soprassuoli danneggiati da incendi boschivi devono intendersi tutte le aree forestali che risultino percorse dal fuoco da non più di 12 mesi prima dalla presentazione della domanda sulla base di:

- inserimento dell'area in uno degli strumenti di perimetrazione delle aree previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento forestale (Catasto delle aree percorse dal fuoco; inventario e cartografia delle aree percorse dal fuoco);
- atti ufficiali redatti dalla Pubblica amministrazione.

In merito ai criteri per la progettazione dei suddetti interventi devono essere tenuti presenti i seguenti indirizzi:

- per il rimboschimento di aree ove sia stata compromessa la ricostituzione naturale dei soprassuoli esistenti devono essere impiegate specie di cui all'Allegato C);
- ai sensi del comma 7 dell'articolo 76 della L.R. 39/00 e s.m.i. tutti gli interventi di cui ai precedenti punti iv, v, vi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio competente della Giunta Regionale in materia di incendi boschivi o, nel caso di aree naturali protette

statali, dal Ministero dell'Ambiente. L'autorizzazione è concessa per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento di particolari valori ambientali o paesaggistici.

II Dissesto idrogeologico (interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati; ripristino di sezioni idrauliche; ripristino della viabilità di servizio; ricostituzione di boschi danneggiati; ecc.).

Sono ammissibili a contributo gli investimenti per l'esecuzione dei seguenti interventi volti alla ricostituzione e ripristino dei boschi e delle opere sistematorie e/o delle infrastrutture di servizio in essi ricomprese, danneggiati a causa di fenomeni di dissesto idrogeologico.

In particolare, sono ammissibili a finanziamento tutti gli interventi eseguiti nelle aree forestali in cui siano presenti fenomeni di dissesto (frane o smottamenti, erosioni superficiali, siano essi localizzati o diffusi), o che siano state interessate da eventi calamitosi eccezionali di natura idrogeologica, che hanno provocato danni alle infrastrutture e/o al soprassuolo boschivo o possano comprometterne la stabilità o la vitalità.

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e privilegiando, quando tecnicamente possibile, l'utilizzo di materiali naturali (fibre naturali, pietra, legname).

Inoltre, nell'esecuzione di eventuali piantagioni o nella messa a dimora di specie arboree ed arbustive, anche per la realizzazione di opere vive, devono essere utilizzate esclusivamente specie di cui all'Allegato E) al presente bando.

Possono essere finanziabili interventi di cui ai punti successivi.

II.1 Interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione gli interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati attraverso il controllo del deflusso delle acque superficiali e la stabilizzazione dei terreni.

Sono ammissibili la realizzazione ex-novo o il ripristino delle seguenti tipologie di opere o a esse simili:

- gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate;
- palificate semplici o doppie;
- eventuali raccordi in rete metallica fra opere sistematorie;
- muretti in pietra;
- briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione;
- fossi di guardia e canalette;
- inerbimenti;
- piantagioni di piante arboree o arbustive, compresa la messa a dimora delle relative protezioni delle piante.

II.2 Interventi di ripristino di sezioni idrauliche - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili tutti gli interventi eseguiti per il controllo dei danni provocati da fenomeni erosivi in impluvi naturali e in alveo e/o lungo le sponde di corsi interessati da opere di III, IV o V categoria o non classificabili ai sensi della normativa vigente. Non sono ammissibili gli interventi in alveo e/o lungo le sponde di corsi d'acqua interessati da opere classificate di I o II categoria ai sensi della normativa vigente e lungo i canali di origine artificiale.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- asportazione e allontanamento di materiali trasportati dalle acque ed accumulati all'interno delle sezioni idrauliche;

- movimenti terra per il ripristino della sezione idraulica;
- consolidamento spondale con legno, pietrame, piantagioni e/o inerbimenti;
- realizzazioni o ripristino di briglie, soglie o di altre opere di difesa trasversale;
- realizzazioni o ripristino di opere di difesa spondali quali pennelli, gabbionate, scogliere.

II.3 Interventi di ripristino della viabilità di servizio e altre infrastrutture - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi per il ripristino delle caratteristiche e della funzionalità della viabilità forestale di servizio esistente e a fondo naturale (strade o piste forestali, sentieri, mulattiere).

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- riapertura e risagomatura della sede stradale, comprese eventuali piccole rettifiche del tracciato;
- risagomatura e rinsaldamento delle scarpate anche attraverso la realizzazione di muretti in pietrame o altre opere sistematorie (cordonate, graticciate, fascinate, viminate gabbionate, palificate, ecc.);
- sistemazioni di piccole frane che abbiano interessato le scarpate o il fondo stradale;
- realizzazione o ripristino delle opere per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali, quali cunette, taglia-acqua, fossi di guardia e altre opere consimili;
- realizzazione o ripristino di tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti e delle opere ad essi connesse per la canalizzazione, la stabilità delle scarpate e delle sponde interessate e la loro messa in sicurezza (staccionate, coperture, ecc.);
- ripristino di infrastrutture stradali danneggiate, quali: ponti, attraversamenti, staccionate, segnaletica, cartellonistica, ecc.;
- ripristino di eventuali altre strutture danneggiate quali: piazzole, aree di sosta e relative attrezzature, imposti permanenti, linee di esbosco permanenti, ecc.

II.4 Interventi di ricostituzione di boschi danneggiati da dissesto idrogeologico - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi per la ricostituzione, all'interno di aree forestali, della copertura vegetale arborea ed arbustiva distrutta o compromessa da dissesti idrogeologici.

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- taglio e asportazione della vegetazione morta o compromessa o di altre piante per favorire il ricaccio e il loro sviluppo;
- decespugliamento;
- eventuale formazione di piazzole o altri interventi localizzati di sistemazione del terreno e per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali in eccesso;
- lavorazione del terreno e/o apertura di buche;
- messa a dimora delle piantine e/o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente.

3.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Oltre a quanto detto nel paragrafo precedente in merito ai singoli interventi, ai fini del presente bando valgono anche le seguenti ulteriori limitazioni ed esclusioni:

- le Società e le ditte individuali la cui attività è inserita tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria sono tenute a presentare bilanci relativi ai tre anni precedenti alla presentazione della domanda al fine di dimostrare le condizioni di cui ai successivi paragrafi 3.2 *"Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà"*;
- tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i., dal Regolamento Forestale della Toscana e dal Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana vigenti;
- gli interventi devono essere cantierabili nei termini e nei modi previsti dal paragrafo 2.2 *"Cantierabilità degli investimenti"* dell'Allegato al DAR;
- l'inizio dei lavori/acquisto/investimenti e delle relative spese deve essere conforme a quanto stabilito ai paragrafi 2.3 *"Inizio lavori"* dell'Allegato DAR e s.m.i. e deve decorrere dall'emissione atto di assegnazione con le specifiche e le eccezioni di cui al successivo paragrafo 4 *"Tipologie di spesa ammissibili"*;
- a tutte le opere oggetto degli interventi realizzati ai sensi del precedente punto a.I.2 (strutture per la prevenzione degli incendi boschivi) del precedente paragrafo 3 deve essere sempre garantito l'accesso alle strutture al personale del servizio antincendi boschivi;
- l'opportunità di eseguire gli interventi di realizzazione di strutture di prevenzione degli incendi boschivi proposti da privati o altri soggetti non inseriti nell'Organizzazione Regionale AIB, deve essere valutata in funzione delle esigenze dell'area in cui verranno realizzati e delle strutture simili in essa già presenti.
- tutti gli interventi devono rispettare le prescrizioni derivanti dalle norme vigenti in materia ambientale e paesaggistica e contenute negli atti di pianificazione territoriale e negli strumenti di gestione delle aree protette. Ove previsto dalle norme nazionali e regionali, i progetti devono essere soggetti a Valutazione di incidenza o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per reimpianti o rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D.Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non sono ammessi a contributo gli interventi di reimpianto o rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione. Ai sensi della L.R. n. 53/00, non sono ammissibili a contributo impianti o rinfoltimenti realizzati con Materiale Forestale di Propagazione (MFP) derivante da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- per gli interventi di cui ai punti a.I.1 e a.III.6 del precedente paragrafo 3, i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato;
- il progetto e le relazioni tecniche presentate di cui al successivo paragrafo 9.4 *"Richiesta del completamento della domanda di aiuto"* devono essere redatte e firmate da un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente. Tale soggetto tecnico deve essere iscritto al rispettivo albo o collegio professionale quando previsto dalla normativa vigente;
- in appendice al progetto o alla relazione e per gli interventi di cui ai punti a.I.1, a.I.2, a.III, b.I, b.II del paragrafo 3 del presente bando deve essere allegato anche il Piano di coltura e/o di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 *"Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione"* del DAR e s.m.i. per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento;

- il Piano di coltura e/o di manutenzione deve essere redatto e firmato dai soggetti competenti di cui al punto precedente e, una volta approvato, assume la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale, ma anche di indirizzo tecnico al quale devono attenersi i beneficiari ed il personale preposto ai controlli. Copia di tale documento deve essere restituita, debitamente vistata, al richiedente al momento del rilascio dell'atto di assegnazione. Tale Piano, una volta approvato dall'Ente competente e quando pertinente, per il periodo di impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del DAR e s.m.i. ha valenza anche ai fini di quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i.;
- le operazioni previste nel Piano di coltura e/o di manutenzione restano escluse dal finanziamento ma la loro esecuzione è comunque obbligatoria nel periodo di impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del DAR e s.m.i.;
- durante la durata dell'impegno comunitario di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del DAR e s.m.i., la composizione dell'UTE/UPS può variare per quanto riguarda le superfici indicate, a completamento della domanda di aiuto, per giustificare la compatibilità della dimensione dell'intervento con le esigenze aziendali (beni immobili collegati agli investimenti finanziati e non direttamente interessati dagli stessi) purchè sia garantita e mantenuta la coerenza (dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento.

Il riconoscimento di un contributo ai sensi della presente bando e per l'esecuzione di uno degli interventi previsti al precedente paragrafo 3 esclude la possibilità da parte del richiedente di accedere ai contributi di cui alle misure 122, 123.b e 227 per la stessa superficie e la stessa tipologia di intervento (intesi come: interventi selvicolturali, interventi sulla viabilità, interventi sui fabbricati, ecc.).

3.2 - Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà

Ai fini del presente bando non sono considerate imprese in difficoltà, e quindi possono presentare domanda (di aiuto o di pagamento), quelle che presentano i requisiti sotto indicati:

- I) Società e ditte individuali la cui attività è inserita tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria:
 - a) le Società a responsabilità limitata che, contemporaneamente, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari non abbiano perso più della metà del capitale sociale e che nel corso degli ultimi dodici mesi non abbiano perso più di un quarto di tale capitale;
 - b) le Società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della Società, ovvero le ditte individuali, che, contemporaneamente, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari non abbiano perso più della metà del capitale sociale e che nel corso degli ultimi dodici mesi non abbiano perso più di un quarto di tale capitale;
 - c) tutte le altre Società e le ditte individuali per le quali non ricorrono le condizioni per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;
- II) Società e imprese di nuova costituzione, che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati, e imprese che non hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria ma hanno l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., che presentino:
 - a) un piano dettagliato nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;
 - b) il Certificato di Vigenza (rilasciato dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.) dal quale risulti che in capo alla Società o all'impresa non risultano stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata e che negli ultimi 5 anni non risultano in capo alla Società o all'impresa dichiarazioni di stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
 - c) Visura Protesti (rilasciata dall'Ufficio Protesti della C.C.I.A.A.) che attesti l'assenza di protesti o di stati di insolvenza in capo alla Società o all'impresa;

- III) Imprese che non hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e non hanno l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., che presentino:
- a. un piano dettagliato nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;
 - b. Visura Protesti (rilasciata dall'Ufficio Protesti della C.C.I.A.A.) che attesti l'assenza di protesti o di stati di insolvenza in capo alla Società o all'impresa;
 - c. una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti che in capo al richiedente non esistono dichiarazioni di stati fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

4. Tipologie di spesa ammissibili

Per quanto concerne le spese ammissibili oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti si applica quanto previsto dal capitolo 3 "Spese ammissibili" del DAR e s.m.i..

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

In particolare si ricorda che al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR e s.m.i. al paragrafo 3.3.3.1.4. "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento", che elenca quelle che sono le modalità di pagamento dei fornitori ammesse.

L'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili) e delle relative spese decorre dall'emissione atto di assegnazione (vedi Decisione CE del 2 agosto 2010 n. C (2010) 5457 - Aiuto di Stato 250/2010).

Fanno eccezione le spese generali che, come definito nelle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" redatte dal Ministero delle Politiche Agricole e forestali (Dipartimento delle Politiche di Sviluppo, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - POSR II - anno 2010) e dal DAR e s.m.i. sono spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa e non incidono sull'effetto incentivante del contributo comunitario. Pertanto, come stabilito nel DAR e s.m.i. al paragrafo 3.3.3.1.1. "Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento", tali spese sono ammissibili anche se antecedenti di 12 mesi la ricezione della domanda.

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si deve far riferimento al "Prezzario regionale per interventi ed opere forestali", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1091 del 22/12/08 e s.m.i.

Per le voci non previste nel Prezzario sopra citato o negli altri casi in esso previsti, si può ricorrere all'analisi dei prezzi con i criteri definiti nel Prezzario stesso oppure ricorrere:

- Prezzario regionale dei lavori pubblici di cui alla DGR n. 244 del 1/03/2010;
- al Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- al Bollettino degli Ingegneri;
- al raffronto fra diverse offerte comparabili.

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni nel caso di investimenti in natura, invece, si deve far riferimento alle "Tariffe orarie e tempi di esecuzione degli interventi forestali" determinate con Decreto del 24 dicembre 2008, n. 6236 e s.m.i. Non sono ammissibili a finanziamento operazioni non comprese in dette tariffe orarie.

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritte nella relazione preliminare e/o nel progetto presentati a completamento della domanda di aiuto.

Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che non sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS oggetto della domanda.

Infine, si precisa che sono comunque ammissibili anche:

- i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o le eventuali opere accessorie, purchè compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori (al netto delle opere accessorie e delle spese generali), quali:
 - ripuliture e decespugliamento, taglio di vegetazione arborea, compreso allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
 - approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere, ivi compreso gli oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi (vedi art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006) e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
 - interventi per il ripristino e rinsaldamento dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
 - eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee;
- le spese generali, così come previsto dal paragrafo 3.3.3.2.12. "*Spese generali*" del DAR e s.m.i., nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo degli investimenti materiali a cui si riferiscono;
- gli investimenti in natura esclusivamente se riferiti agli interventi a carattere agronomico e forestale realizzati da privati e relativi ai punti a.I.1, a.I.2.4, a.I.2.6, a.I.2.7, a.III.3, a.III.6, b.II.4 del paragrafo 3 del presente bando e con le modalità stabilite dal paragrafo 3.3.3.2.8. "*Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro*" del DAR e s.m.i.;
- per gli interventi realizzati da Enti Pubblici con manodopera alle loro dipendenze, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per noli o per l'acquisto dei materiali utilizzati per l'esecuzione degli interventi stessi, purchè:
 - tali spese facciano parte di un progetto complessivo che comprende anche i lavori di realizzazione dell'intervento;
 - il progetto nel suo complesso sia in linea con gli obiettivi e le prescrizioni del presente bando;
 - l'ammissibilità a finanziamento delle spese sia subordinata all'approvazione del progetto nel suo complesso;
 - il pagamento finale delle spese ammissibili sia subordinato alla effettiva realizzazione dell'intero progetto ai quali sono collegate.

Non sono invece ammissibili, oltre a quanto previsto nel DAR e s.m.i. o nei paragrafi precedenti, le seguenti tipologie di spese:

- lavori, opere o acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- opere, investimenti in attrezzature, impianti riferite ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa;
- acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo, salvo i casi specificatamente indicati nel presente bando;
- acquisto di mobili, attrezzature e arredamenti degli uffici, ad eccezione fatta di quanto specificatamente indicato tra le spese ammissibili;

- spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi, anche se destinati al personale dipendente;
- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- acquisto di autovetture;
- spese generali relative agli investimenti immateriali;
- onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto.

5. Localizzazione dell'investimento

Tutti gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi di cui ai punti a.I e a.II del precedente paragrafo 3, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate nella descrizione dei singoli interventi e quanto riportato al successivo capoverso, sono ammissibili solo se effettuati nelle aree forestali poste nei territori comunali classificati ad alto e medio rischio di incendio, così come individuate dal piano operativo antincendi boschivi della Regione Toscana, redatto ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 39/00 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi di cui al punto a.I.2 del precedente paragrafo 3 sono ammissibili solo se realizzati nei territori comunali classificati ad alto e medio rischio di incendio (come sopra individuati) e se a servizio delle aree forestali.

Gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico sono ammissibili solo se eseguiti nelle seguenti aree:

- in tutti le aree forestali poste al di sopra dei 600 metri di quota;
- in tutte le aree forestali con pendenza superiore al 20% nelle zone poste a quota inferiore a 600 metri.

La verifica dei requisiti di cui ai punti precedenti deve essere effettuata dalla corografia generale dell'area di intervento a scala di 1:10.000 (Carta tecnica regionale – CTR 1:10.000 – Servizio cartografico regionale). In caso di sistemazione di versante (interventi di cui ai punti a.III.1, a.III. 4, a.III.5, a.III.6 del paragrafo 3) la pendenza si intende calcolata lungo la linea di massima pendenza dell'area di insidenza dell'opera o del complesso di opere oggetto del progetto, mentre nel caso di interventi in alveo (interventi di cui ai punti a.III.2 e a.III.3 del paragrafo 3) il limite di pendenza deve essere calcolata lungo la linea di massima pendenza dell'area direttamente scolante nel tratto del corso stesso oggetto dell'intervento, fatto salvo che la pendenza media del tratto dello stesso superi di per sé il 20%;

Tutte le altre tipologie di intervento possono essere eseguite nei terreni ricompresi nelle aree forestali classificate ai sensi della L.R. 39/00 s.m.i.

Gli interventi di cui alla presente misura non possono essere realizzati nel territorio dei Comuni per i quali è non prevista l'attivazione della misura all'interno del Piano Locale di Sviluppo Rurale delle singole Province.

In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR e s.m.i. ai paragrafi 3.3.3.3.4. "Localizzazione degli investimenti materiali" e 3.3.3.3.5. "Localizzazione degli Investimenti immateriali".

6. Dimensione dell'intervento

Per tutti gli interventi di cui al presente bando, fatto salvo quanto riportato al successivo paragrafo 8 relativamente agli importi minimi e massimi di contributo concedibile, non è prevista nessuna limitazione della superficie minima o massima di intervento.

7. Impegni

7.1 Impegni

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare quanto previsto dal DAR e s.m.i. e nel presente bando.

Inoltre si impegna:

- all'esecuzione di quanto previsto dall'eventuale Piano di coltura e/o di manutenzione approvato dall'Ente competente;
- ad assicurare la piena fruibilità al personale impiegato nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi delle strutture AIB realizzate o adeguate ai sensi del presente bando.

7.2 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del Reg. Ce n. 65/2011, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione del D.M 22 dicembre 2009 n. 30125.

8. Tassi e importi dei contributi

L'intervento è previsto sotto forma di contributo a fondo perduto:

- per i beneficiari di diritto privato, è pari al 70% del costo totale ammissibile;
- per i beneficiari di diritto pubblico, è pari al 100% del costo totale ammissibile.

Il sostegno ai soggetti privati o agli Enti pubblici diversi da quelli di cui al punto successivo, è concesso conformemente alle condizioni previste dalla Decisione CE del 2 agosto 2010 n. C (2010) 5457 (Aiuto di Stato 250/2010).

Non rientrano nei regimi di cui sopra i soggetti beneficiari di diritto pubblico che operano nell'ambito della loro attività istituzionale con finalità non economiche, per i quali il sostegno viene considerato un non aiuto (ad esito della notifica n. 220/2010).

È inoltre possibile riconoscere anticipi o pagamenti a titolo di Stato di avanzamento lavori nei limiti e con le specifiche indicate al paragrafo 3.1.5 "*Procedure amministrative per l'assegnazione e la gestione dei contributi*" dell'Allegato al DAR e s.m.i.

L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (2007-2010; 2011-2013) è pari a € 300.000,00 per beneficiario per investimenti ricadenti nel territorio della stessa Provincia, Comunità montana, Unione di Comuni, con un massimo di € 500.000,00 per beneficiario a livello regionale e per la presente misura.

L'importo massimo del contributo concedibile per beneficiari di diritto pubblico è pari a € 1.000.000,00 per misura e per periodo di programmazione finanziaria (I periodo: 2007-2010; II periodo: 2011-2013).

Non sono ammesse domande di aiuto con importo del contributo concedibile (in fase di atto di assegnazione) inferiori a 5.000,00 € per beneficiario.

9. La domanda di aiuto

9.1 - Termini di presentazione della domanda di aiuto

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2012, la domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'Domanda di aiuto') può essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro le ore 13 del 13/04/2012.

Per partecipare alle graduatorie relative ai fondi disponibili nell'annualità 2013, invece, la domanda di aiuto può essere presentata a partire dal giorno 14/04/2012 ed entro le ore 13 del 31/10/2012.

Le domande che perverranno al di fuori dei termini sopra stabiliti saranno escluse dal finanziamento.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

9.2 - Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA.

9.3 - Modalità di presentazione della domanda di aiuto o di conferma

La domanda aiuto, così come previsto al paragrafo 1 "*Condizioni generali*" dell'Allegato al DAR, deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico dell'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), reperibile sul sito www.artea.toscana.it.

Le domande di aiuto presentate nelle precedenti annualità e riconosciute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, sono reinserite nelle graduatorie successive previa presentazione da parte del richiedente di una conferma di domanda, relativa all'intenzione di procedere alla realizzazione degli investimenti previsti dalla domanda di aiuto iniziale. In assenza di tale conferma la domanda di aiuto iniziale è considerata decaduta e non sarà più inserita nelle graduatorie successive.

La conferma di domanda deve essere presentata con le stesse modalità della domanda di aiuto ed entro i termini per la presentazione delle domande riferite ai fondi dell'annualità 2012. Tale domanda di conferma vale anche per l'inserimento nella graduatoria dell'annualità successiva.

La mancata presentazione del completamento di una conferma di domanda (se richiesto ai sensi del successivo paragrafo 9.5 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*") comporta una decurtazione di due punti a carico di un'eventuale nuova domanda presentata dallo stesso richiedente sulla stessa misura.

Con la conferma di domanda è inoltre possibile rettificare la propria domanda di aiuto iniziale per:

- correggere le dichiarazioni relative alle priorità precedentemente inserite;
- aggiornare le dichiarazioni relative a priorità modificate nel bando vigente al momento della presentazione della conferma.

L'aggiornamento dei propri requisiti di priorità può essere richiesto solo se il richiedente ne era in possesso alla data di presentazione della domanda iniziale e continui a possederli.

Con la conferma di domanda, qualora i tassi di contribuzione e le tipologie di spesa ammissibili siano stati modificati, il richiedente chiede anche l'aggiornamento del contributo calcolato nella domanda di aiuto iniziale, fermo restando gli investimenti in essa previsti. Inoltre, si impegna a ricompilare o confermare in fase di completamento il quadro economico, per adeguarlo a quanto previsto nel presente bando.

Le domande di aiuto o la conferma di domanda sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti a completamento della domanda ai soli titolari delle stesse che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare e alle risorse disponibili per la presente misura nella programmazione finanziaria dell'Ente cui è rivolta la domanda (Provincia, Comunità montana, Unione di Comuni di seguito indicati come 'Enti competenti', individuati ai sensi del al paragrafo 1.1 "Competenze tecnico amministrative sulle singole misure" del DAR). Le priorità contenute in domanda di aiuto sono indicate e attribuite nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.1.6 "*Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti – 226 "Ricostruzione del potenziale forestale ed interventi preventivi"*" dell'Allegato al DAR.

La domanda deve essere presentata all'ente competente (Provincia, Comunità Montana, Unione dei Comuni) nel cui territorio è localizzata la superficie oggetto dell'investimento.

Ai sensi della L.r. n. 45/07 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), la domanda di aiuto o la conferma di domanda devono essere presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), riportante tutte le informazioni riferite alla consistenza e alle attività delle unità produttive dell'impresa.

9.4 - Richiesta del completamento della domanda di aiuto

L'Ente competente, con le modalità e i tempi previsti al paragrafo 3.1.5.2. "*Completamento della domanda di aiuto*" dell'Allegato al DAR e s.m.i., richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto di cui al paragrafo 3.1.5.1 "*Formazione della graduatoria preliminare (escluso misura 124)*" dell'Allegato al DAR e s.m.i.

Ai fini del completamento deve essere richiesta la seguente documentazione, se non già presente nel fascicolo aziendale e se pertinenti con la tipologia di investimento:

- i. il progetto definitivo o esecutivo d'intervento, per gli interventi di cui ai precedenti punti a.I.1, a.I.2 (tutti gli interventi tranne quelli di cui ai punti a.I.2.4 "*Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento*" e a.I.2.7 "*Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata*"), a.III, b.I e b.II del precedente paragrafo 3. Tale progetto, redatto e firmato da un tecnico competente, deve contenere:
 - la descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda con particolare riferimento ai settori di attività collegati agli interventi inseriti nella domanda di aiuto (ordinamento colturale, processi produttivi aziendali; eventuale PLV media, tipologia e caratteristiche dei terreni aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
 - la descrizione delle caratteristiche ecologiche, stazionali e selvicolturali dell'area oggetto di intervento (funzionale alla valutazione degli interventi previsti);
 - la descrizione tecnica degli interventi e degli investimenti che si intendono realizzare, compresi i criteri e le modalità di esecuzione (entità delle superfici forestali oggetto dell'intervento, modalità di taglio ed esbosco, massa legnosa stimata, modalità di intervento per la realizzazione delle strutture e/o delle opere, ecc.) e della rispondenza degli stessi a precisi fabbisogni strutturali dell'azienda;
 - l'indicazione della superficie totale e delle particelle catastali e, eventualmente, assestamentali interessate all'intervento;
 - la mappa catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o delle opere e/o delle strutture oggetto dell'intervento;
 - l'individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti (se pertinente);
 - la durata stimata per l'esecuzione degli interventi;
 - l'attestazione della conformità degli interventi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza;
- ii. una relazione descrittiva a firma del richiedente, per gli interventi di cui ai precedenti punti a.I.2.4 "*Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento*", a.I.2.7 "*Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata*" e a.II "*Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie*" del precedente paragrafo 3. Tale relazione, oltre a quanto previsto nei paragrafi specifici, deve contenere:
 - la descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda con particolare riferimento al settore di attività collegati agli interventi inseriti nella domanda di aiuto (ordinamento colturale, tipologia e caratteristiche dei terreni forestali aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
 - la descrizione degli interventi (compreso acquisti) per i quali si richiede il finanziamento;

- l'individuazione su cartografia catastale in idonea scala del perimetro dei terreni e/o opere e/o strutture oggetto dell'intervento;
 - l'individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti (se pertinente);
 - durata stimata per l'esecuzione degli interventi;
- iii. alla documentazione di cui al punto precedente,, in caso di investimenti materiali o immateriali realizzati da privati, deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione prevista dal DAR al paragrafo 3.3.3.2. "*Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa*";
- iv. dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione;
- v. il Piano di coltura e/o di manutenzione (tutte le azioni tranne quelle di cui al punto a.II del precedente paragrafo 3);
- vi. la documentazione necessaria alla dimostrazione del titolo di possesso prevista dal paragrafo 3.3.3.2.5 "*Acquisto e possesso di beni immobili*" del DAR;
- vii. bilanci e relative note degli ultimi tre esercizi approvati o la documentazione richiesta al precedente paragrafo 3.2 "*Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà*";
- viii. nel caso in cui il richiedente sia stato sottoposto a procedimenti pregiudizievoli del patrimonio immobiliare negli ultimi tre anni, dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del richiedente e la capacità finanziaria di sostenere l'investimento (solo per i privati);
- ix. computo metrico estimativo delle opere e degli interventi da realizzare, redatto ai fini della determinazione della congruità delle spese previste. Su tale computo devono essere specificati le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché gli eventuali lavori eseguiti mediante investimenti in natura e prestazioni volontarie non retribuite. In quest'ultimo caso il richiedente deve illustrare l'analisi di tali lavori per tipologia di intervento e dimostrare la congruità del lavoro svolto attraverso l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati e del personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- x. la stima degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato per gli interventi di cui ai punti a.I.1 e a.III.6 del precedente paragrafo 3;
- xi. ogni utile documento, autorizzazione, nulla osta, cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, autorizzazione edilizia, permesso a costruire, denuncia di inizio attività, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.) a dimostrazione della pronta cantierabilità;
- xii. copia dei preventivi di spesa relativi all'acquisto di beni materiali con espressi i termini della relativa consegna ai fini della dimostrazione di immediata cantierabilità e dichiarazione della ditta fornitrice attestante che i prezzi indicati sono contenuti entro quelli di listino (se pertinente);
- xiii. nel caso dello svolgimento di lavori in economia (investimenti in natura e prestazioni volontarie), dichiarazione del richiedente dalla quale risulti che intende avvalersi, per la realizzazione del progetto, di prestazione di lavoro non retribuite svolte da lui direttamente e/o dei suoi familiari, e con l'utilizzo di terreni e/o fabbricati e/o macchine e/o attrezzature facenti capo all'azienda;
- xiv. Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente (escluso Enti pubblici);
- xv. quando pertinente, la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti delle condizioni di accesso relative ai beneficiari, di cui al paragrafo 2.1 dell'Allegato al DAR;
- xvi. i documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto;
- xvii. dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" del DAR e s.m.i. al fine di mantenere funzionanti e funzionali i beni oggetto di aiuto;
- xviii. nel caso di domande di conferma di domande, quadro economico ricompilato o conferma dell'esistente.

In aggiunta a quanto sopra stabilito, i soggetti di diritto pubblico devono allegare al progetto definitivo o esecutivo anche:

- xix. l'atto di approvazione del progetto presentato, con la specifica della quota finanziaria per la quale si chiede il contributo e di quella a carico del soggetto richiedente;
- xx. dichiarazione di impegno a eseguire a proprie spese la manutenzione delle opere realizzate o dei beni acquistati, durante il periodo di impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del DAR e s.m.i.;
- xxi. se necessario, piano della sicurezza ai sensi della D.Lgs. 494/1996;
- xxii. modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori o del fornitore.

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la presentazione di ulteriori documenti, da prodursi eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

Qualora al momento del ricevimento della richiesta di completamento il richiedente abbia già terminato i lavori e le spese previste in domanda di aiuto, questi può presentare, in sostituzione del completamento della domanda di aiuto, una domanda di pagamento integrata da tutti gli elementi necessari alla verifica dei requisiti di accesso, di priorità nonché di ammissibilità degli investimenti che sarebbero stati richiesti per il completamento della domanda di aiuto, nei modi e nei termini previsti al paragrafo 3.1.5.2 "Completamento della domanda di aiuto" dell'Allegato al DAR e s.m.i.; su tale base l'Ufficio istruttore può effettuare l'assegnazione e la contestuale liquidazione dei contributi richiesti.

10. Documentazione da presentare al momento della domanda di pagamento (a titolo di saldo o di stato di avanzamento lavori)

Oltre a quanto espressamente previsto al paragrafo 3.1.5.4 "Domanda di pagamento" dell'Allegato al DAR e s.m.i., alla domanda di pagamento deve essere allegata almeno la seguente documentazione (quando pertinente):

- planimetria catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- copia della certificazione del materiale forestale di propagazione, qualora si esegua un intervento di piantagione o rinfoltimento, resa ai sensi della vigente normativa;
- bilanci e relative note degli ultimi tre esercizi approvati o la documentazione richiesta al precedente paragrafo 3.2 "Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà".

11. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale


Si precisa che fino all'atto di assegnazione la verifica di tutti gli elementi concorsuali viene effettuata in base a quanto indicato dal DAR (versione 14, approvato con DGR n. 685 del 19/07/2010, così come modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6/09/10, n. 992 del 22/11/10, n. 78 del 21/02/2011, 259 del 18/04/2011, 523 del 27/06/2011, 647 del 25/7/2011, n. 888 del 24/10/2011, n. 1042 del 28/11/2011). Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia PSR della Toscana, al Capitolo 3 "Spese Ammissibili" del DAR e s.m.i. e all'Allegato al DAR "Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari" e s.m.i., in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari;
- Modalità di sottoscrizione della domanda;
- Domande parzialmente finanziabili;
- Limitazioni ed esclusioni;
- Condizioni di accesso relative ai beneficiari;
- Cantierabilità degli investimenti;

- Inizio lavori;
- Impegni;
- Minimali e massimali;
- Tempistica;
- Formazione graduatoria preliminare;
- Completamento della domanda di aiuto;
- Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione;
- Anticipo;
- Varianti in corso d'opera;
- Proroghe dei termini;
- Cessazione di attività o cessazione della conduzione dell'impresa;
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione;
- Domande di pagamento;
- Correzione errori palesi;
- Recupero;
- Monitoraggio;
- Fasi del procedimento;
- Criteri di selezione delle operazioni finanziate;
- Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente;
- Subentro;
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento;
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana



Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI AREZZO

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ANGHIARI	AL	21.	LUCIGNANO	AL
2.	AREZZO	AL	22.	MARCIANO DELLA CHIANA	ME
3.	BADIA TEDALDA	ME	23.	MONTEMIGNAIO	AL
4.	BIBBIENA	ME	24.	MONTERCHI	ME
5.	BUCINE	AL	25.	MONTE SAN SAVINO	AL
6.	CAPOLONA	AL	26.	MONTEVARCHI	ME
7.	CAPRESE MICHELANGELO	ME	27.	ORTIGNANO RAGGIOLO	ME
8.	CASTEL FOCIGNANO	ME	28.	PERGINE VALDARNO	AL
9.	CASTELFRANCO DI SOPRA	AL	29.	PIAN DI SCO'	AL
10.	CASTEL SAN NICCOLO'	AL	30.	PIEVE SANTO STEFANO	ME
11.	CASTIGLION FIBOCCHI	ME	31.	POPPI	ME
12.	CASTIGLION FIORENTINO	AL	32.	PRATOVECCHIO	ME
13.	CAVRIGLIA	ME	33.	SAN GIOVANNI VALDARNO	AL
14.	CHITIGNANO	ME	34.	SANSEPOLCRO	ME
15.	CHIUSI DELLA VERNA	AL	35.	SESTINO	ME
16.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AL	36.	STIA	ME
17.	CORTONA	AL	37.	SUBBIANO	AL
18.	FOIANO DELLA CHIANA	ME	38.	TALLA	AL
19.	LATERINA	ME	39.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AL
20.	LORO CIUFFENNA	AL			

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI FIRENZE

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	BAGNO A RIPOLI	AL	23.	LONDA	ME
2.	BARBERINO DI MUGELLO	AL	24.	MARRADI	ME
3.	BARBERINO VAL D'ELSA	AL	25.	MONTAIONE	AL
4.	BORGO SAN LORENZO	ME	26.	MONTELUPO FIORENTINO	AL
5.	CALENZANO	AL	27.	MONTEPERTOLI	AL
6.	CAMPI BISENZIO	BA	28.	PALAZZUOLO SUL SENIO	ME
7.	CAPRAIA E LIMITE	AL	29.	PELAGO	AL
8.	CASTELFIORENTINO	ME	30.	PONTASSIEVE	AL
9.	CERRETO GUIDI	ME	31.	REGGELLO	AL
10.	CERTALDO	AL	32.	RIGNANO SULL'ARNO	AL
11.	DICOMANO	ME	33.	RUFINA	ME
12.	EMPOLI	ME	34.	SAN CASCIANO VAL DI PESA	AL
13.	FIESOLE	AL	35.	SAN GODENZO	ME
14.	FIGLINE VALDARNO	AL	36.	SAN PIERO A SIEVE	ME
15.	FIRENZE	AL	37.	SCANDICCI	AL
16.	FIRENZUOLA	AL	38.	SCARPERIA	ME
17.	FUCECCHIO	AL	39.	SESTO FIORENTINO	AL
18.	GAMBASSI	ME	40.	SIGNA	ME
19.	GREVE IN CHIANTI	AL	41.	TAVARNELLE VAL DI PESA	ME
20.	IMPRUNETA	ME	42.	VAGLIA	AL
21.	INCISA VAL D'ARNO	ME	43.	VICCHIO	ME
22.	LASTRA A SIGNA	AL	44.	VINCI	AL

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI GROSSETO

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ARCIDOSO	AL	15.	MASSA MARITTIMA	AL
2.	CAMPAGNATICO	ME	16.	MONTE ARGENTARIO	AL
3.	CAPALBIO	AL	17.	MONTEROTONDO M.MO	AL
4.	CASTEL DEL PIANO	ME	18.	MONTIERI	AL
5.	CASTELL'AZZARA	ME	19.	ORBETELLO	AL
6.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	AL	20.	PITIGLIANO	ME
7.	CINIGIANANO	AL	21.	ROCCALBEGNA	ME
8.	CIVITELLA PAGANICO	AL	22.	ROCCASTRADA	AL
9.	FOLLONICA	ME	23.	SANTA FIORA	AL
10.	GAVORRANO	AL	24.	SCANSANO	AL
11.	GROSSETO	AL	25.	SCARLINO	AL
12.	ISOLA DEL GIGLIO	AL	26.	SEGGIANO	AL
13.	MAGLIANO IN TOSCANA	AL	27.	SEMPRONIANO	ME
14.	MANCIANO	AL	28.	SORANO	AL

PROVINCIA DI LIVORNO

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	BIBBONA	ME	11.	MARCIANA MARINA	ME
2.	CAMPIGLIA MARITTIMA	AL	12.	PIOMBINO	AL
3.	CAMPO NELL'ELBA	AL	13.	PORTO AZZURRO	AL
4.	CAPOLIVERI	AL	14.	PORTOFERRAIO	AL
5.	CAPRAIA ISOLA	AL	15.	RIO MARINA	AL
6.	CASTAGNETO CARDUCCI	AL	16.	RIO NELL'ELBA	AL
7.	CECINA	AL	17.	ROSIGNANO MARITTIMO	AL
8.	COLLESALVETTI	ME	18.	SAN VINCENZO	ME
9.	LIVORNO	AL	19.	SASSETTA	ME
10.	MARCIANA	AL	20.	SUVERETO	AL

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI LUCCA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ALTOPASCIO	ME	19.	MINUCCIANO	ME
2.	BAGNI DI LUCCA	AL	20.	MOLAZZANA	ME
3.	BARGA	ME	21.	MONTECARLO	ME
4.	BORGO A MOZZANO	AL	22.	PESCAGLIA	AL
5.	CAMAIORE	AL	23.	PIAZZA AL SERCHIO	AL
6.	CAMPORGIANO	ME	24.	PIETRASANTA	AL
7.	CAPANORI	AL	25.	PIEVE FOSCIANA	ME
8.	CAREGGINE	ME	26.	PORCARI	ME
9.	CASTELNUOVO GARFAGNANA	ME	27.	SAN ROMANO DI GARFAGNANA	ME
10.	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	ME	28.	SERAVEZZA	AL
11.	COREGLIA ANTELMINELLI	AL	29.	SILLANO	ME
12.	FABBRICHE DI VALLICO	ME	30.	STAZZEMA	AL
13.	FORTE DEI MARMI	BA	31.	VAGLI DI SOTTO	AL
14.	FOSCIANDORA	ME	32.	VERGEMOLI	ME
15.	GALLICANO	ME	33.	VIAREGGIO	ME
16.	GIUNCUGNANO	ME	34.	VILLA BASILICA	AL
17.	LUCCA	AL	35.	VILLA COLLEMANDINA	ME
18.	MASSAROSA	AL			

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	AULLA	AL	10.	MASSA	AL
2.	BAGNONE	AL	11.	MONTIGNOSO	AL
3.	CARRARA	AL	12.	MULAZZO	ME
4.	CASOLA IN LUNIGIANA	AL	13.	PODENZANA	ME
5.	COMANO	AL	14.	PONTREMOLI	AL
6.	FILATTIERA	AL	15.	TRESANA	AL
7.	FIVIZZANO	AL	16.	VILAFRANCA IN LUNIGIANA	AL
8.	FOSDINOVO	AL	17.	ZERI	AL
9.	LICCIANA NARDI	ME			

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI PISA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	BIENTINA	ME	21.	MONTEVERDI MARITTIMO	AL
2.	BUTI	AL	22.	MONTOPOLI VAL D'ARNO	ME
3.	CALCI	AL	23.	ORCIANO PISANO	ME
4.	CALCINAIA	ME	24.	PALAIA	ME
5.	CAPANNOLI VAL D'ERA	ME	25.	PECCIOLI	ME
6.	CASALE MARITTIMO	ME	26.	PISA	AL
7.	CASCIANA TERME	ME	27.	POMARANCE	AL
8.	CASCINA	BA	28.	PONSACCO	ME
9.	CASTELFRANCO DI SOTTO	AL	29.	PONTEDERA	AL
10.	CASTELLINA MARITTIMA	ME	30.	RIPARBELLA	AL
11.	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	AL	31.	SAN GIULIANO TERME	AL
12.	CHIANNI	ME	32.	SAN MINIATO	AL
13.	CRESPINA	AL	33.	SANTA CROCE SULL'ARNO	ME
14.	FAUGLIA	AL	34.	SANTA LUCE	ME
15.	GUARDISTALLO	ME	35.	SANTA MARIA A MONTE	AL
16.	LAIATICO	BA	36.	TERRICCIOLA	ME
17.	LARI	AL	37.	VECCHIANO	AL
18.	LORENZANA	AL	38.	VICOPISSANO	AL
19.	MONTECATINI VAL DI CECINA	ME	39.	VOLTERRA	AL
20.	MONTESCUDAIO	ME			

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI PISTOIA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ABETONE	ME	12.	MONTECATINI TERME	AL
2.	AGLIANA	BA	13.	PESCIA	AL
3.	BUGGIANO	ME	14.	PIEVE A NIEVOLE	ME
4.	CHIESINA UZZANESE	BA	15.	PISTOIA	AL
5.	CUTIGLIANO	ME	16.	PITEGLIO	ME
6.	LAMPORECCHIO	AL	17.	PONTE BUGGIANESE	BA
7.	LARCIANO	AL	18.	QUARRATA	AL
8.	MARLIANA	AL	19.	SAMBUCA PISTOIESE	ME
9.	MASSA E COZZILE	AL	20.	SAN MARCELLO PISTOIESE	ME
10.	MONSUMMANO TERME	AL	21.	SERRAVALLE PISTOIESE	AL
11.	MONTALE	AL	22.	UZZANO	AL

PROVINCIA DI PRATO

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	CANTAGALLO	AL	5.	PRATO	AL
2.	CARMIGNANO	AL	6.	VAIANO	AL
3.	MONTEMURLO	ME	7.	VERNIO	AL
4.	POGGIO A CAIANO	ME			

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI SIENA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ABBADIA SAN SALVATORE	AL	19.	MURLO	ME
2.	ASCIANO	ME	20.	PIANCASTAGNAIO	AL
3.	BUONCONVENTO	ME	21.	PIENZA	ME
4.	CASOLE D'ELSA	ME	22.	POGGIBONSI	AL
5.	CASTELLINA IN CHIANTI	ME	23.	RADDA IN CHIANTI	ME
6.	CASTELNUOVO BERARDENGA	AL	24.	RADICOFANI	AL
7.	CASTIGLIONE D'ORCIA	AL	25.	RADICONOLI	AL
8.	CETONA	ME	26.	RAPOLANO TERME	AL
9.	CHIANCIANO TERME	ME	27.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	ME
10.	CHIUSDINO	ME	28.	SAN GIMIGNANO	ME
11.	CHIUSI	ME	29.	SAN GIOVANNI D'ASSO	ME
12.	COLLE DI VAL D'ELSA	ME	30.	SAN QUIRICO D'ORCIA	ME
13.	GAIOLE IN CHIANTI	AL	31.	SARTEANO	ME
14.	MONTALCINO	AL	32.	SIENA	ME
15.	MONTEPULCIANO	ME	33.	SINALUNGA	AL
16.	MONTERIGGIONI	AL	34.	SOVICILLE	AL
17.	MONTERONI D'ARBIA	ME	35.	TORRITA DI SIENA	ME
18.	MONTICIANO	AL	36.	TREQUANDA	ME

Allegato B):**Elenco degli specie arboree ad alta infiammabilità****1) Specie forestali arboree ad alta infiammabilità**

Abies alba Miller - Abete bianco

Cupressus sp. (escluso *Cupressus sempervirens*)

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco s.l. - Abete odoroso, douglasia

Pinus sp.

Arbutus unedo L. - Corbezzolo, albatro

Laurus nobilis L. - Alloro

Olea europaea L. var. *sylvestris* (Mill.) Brot. Olivo selvatico, oleastro

Quercus ilex L. - Leccio, elce

Allegato C):**Elenco degli specie arboree idonee agli interventi selvicolturali a fini AIB****1) Specie forestali arboree**

<i>Acer campestre</i> L. Testucchio, loppo	= <i>Quercus pseudosuber</i> Santi
<i>Acer monspessulanum</i> L. Acero minore	<i>Quercus frainetto</i> Ten. Farnetto
<i>Acer opalus</i> Miller Acero fico	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. Rovere
<i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit. Acero napoletano	<i>Quercus pubescens</i> Willd. Roverella
<i>Acer opulifolium</i> Chaix Acero italico	<i>Quercus robur</i> L. Farnia, ischia
<i>Acer platanoides</i> L. Acero riccio	<i>Quercus suber</i> L. Sughera, sovero
<i>Acer pseudoplatanus</i> L. Acero montano	<i>Salix alba</i> L. Salice bianco, salicastro, salcio
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano	<i>Salix caprea</i> L. Salicone, salcio, salica, salice di montagna
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner Ontano nero	<i>Salix cinerea</i> Salicone cinerino
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench Ontano bianco	<i>Salix fragilis</i> L. Salice fragile
<i>Betula pendula</i> Roth. Betulla	<i>Salix incana</i> Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca
= <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	<i>Salix nigricans</i> Sm. Salice nero
= <i>Betula alba</i> L.	<i>Salix purpurea</i> L. Salice rosso, vetrice rossa
<i>Castanea sativa</i> Mill. Castagno	<i>Salix triandra</i> L. Salice
<i>Cercis siliquastrum</i> L. Albero di Giuda, siliquaastro	<i>Salix viminalis</i> L. Vetrice, salice da vimini
<i>Cupressus sempervirens</i> L. Cipresso comune	<i>Sambucus nigra</i> L. Sambuco, sambuco nero
<i>Fagus sylvatica</i> L. Faggio	<i>Sambucus racemosa</i> L. Sambuco rosso
<i>Ficus carica</i> L. Fico selvatico	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano
<i>Fraxinus excelsior</i> L. Frassino maggiore	<i>Sorbus aucuparia</i> L. Sorbo degli uccellatori
<i>Fraxinus ornus</i> L. Orniello	<i>Sorbus domestica</i> L. Sorbo comune, sorbo domestico
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz Ciavardello, mangiarellino, sorbezzolo
<i>Juglans regia</i> L. Noce	<i>Tilia cordata</i> Miller Tiglio selvatico
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus Maggiociondolo	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. Tiglio nostrano
<i>Malus sylvestris</i> Mill. Melagnolo, melo selvatico	<i>Tilia x vulgaris</i> Hayne Tiglio comune
<i>Populus alba</i> L. Pioppo bianco, gattice, albero	<i>Ulmus minor</i> Miller Olmo campestre
<i>Populus nigra</i> L. Pioppo nero	<i>Ulmus montana</i> Stokes Olmo montano
<i>Populus tremula</i> L. Pioppo tremulo	
<i>Prunus avium</i> L. Ciliegio	
<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill. Peraastro	
<i>Pyrus pyraister</i> Burgsd. Pero peruggino	
<i>Quercus cerris</i> L. Cerro	
<i>Quercus crenata</i> Lam. Cerro-sughera	

Allegato D):**Elenco delle fitopatie che aumentano il rischio di incendi**

Patogeno	Specie forestali suscettibili
Processionaria del pino (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)	<i>Pinus spp, Cedrus</i>
Cocciniglia corticicola del Pino marittimo (<i>Matsucoccus feytaudi</i>)	<i>Pinus pinaster</i>
Blastofagi dei pini (<i>Tomicus spp.</i>)	<i>Pinus spp</i>
Bostrico a sei denti (<i>Ips sexdentatus</i>)	
Processionaria della quercia (<i>Thaumetopoea processionea</i>)	<i>Quercus spp</i> (a foglia caduca)
Limantria (<i>Lymantria dispar</i>)	<i>Quercus spp,</i>
Euprottide (<i>Euproctis chrysorrhoea</i>)	
Cancro del cipresso (<i>Seridyum cardinale</i>)	<i>Cupressus spp</i>
Cancro del castagno (<i>Cryphonectria (Endothia parasitica)</i>)	<i>Castanea sativa</i>
Cinipide galligeno del castagno (<i>Dryocosmus kuriphilus</i>)	
Mal dell'inchiostro (<i>Phytophthora cambivora</i>)	
"Cuore bagnato" (<i>Heterobasidium abietinum</i>)	<i>Abies alba</i> , altre Conifere
Bostrico tipografo (<i>Ips typographus</i>)	<i>Picea abies</i>

Allegato E):**Elenco delle specie arboree ed arbustive idonee agli interventi per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico**

<i>Abies alba</i> Miller Abete bianco	<i>Populus alba</i> L. Pioppo bianco, gattice, albero
<i>Acer campestre</i> L. Testucchio, loppo	<i>Populus nigra</i> L. Pioppo nero
<i>Acer monspessulanum</i> L. Acero minore	<i>Populus tremula</i> L. Pioppo tremulo
<i>Acer opalus</i> Miller Acero fico	<i>Prunus avium</i> L. Ciliegio
<i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit. Acero napoletano	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco s.l. Abete odoroso, douglasia
<i>Acer opulifolium</i> Chaix Acero italico	<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill. Perastro
<i>Acer platanoides</i> L. Acero riccio	<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd. Pero peruggino
<i>Acer pseudoplatanus</i> L. Acero montano	<i>Quercus cerris</i> L. Cerro
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano	<i>Quercus crenata</i> Lam. Cerro-sughera = <i>Quercus pseudosuber</i> Santi
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner Ontano nero	<i>Quercus frainetto</i> Ten. Farnetto
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench Ontano bianco	<i>Quercus ilex</i> L. Leccio, elce
<i>Betula pendula</i> Roth. Betulla	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. Rovere
= <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	<i>Quercus pubescens</i> Willd. Roverella
= <i>Betula alba</i> L.	<i>Quercus robur</i> L. Farnia, ischia
<i>Castanea sativa</i> Mill. Castagno	<i>Quercus suber</i> L. Sughera, sovero
<i>Cercis siliquastrum</i> L. Albero di Giuda, siliquastro	<i>Salix alba</i> L. Salice bianco, salicastro, salcio
<i>Cornus mas</i> L. Corniolo vero	<i>Salix caprea</i> L. Salicone, salcio, salica, salice di montagna
<i>Cornus sanguinea</i> L. Sanguinello, corniolo sanguine	<i>Salix cinerea</i> Salicone cinerino
<i>Corylus avellana</i> L. Nocciolo, avellano	<i>Salix fragilis</i> L. Salice fragile
<i>Cupressus sempervirens</i> L. Cipresso comune	<i>Salix incana</i> Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link Ginestra dei carbonai = <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimme	<i>Salix nigricans</i> Sm. Salice nero
<i>Fagus sylvatica</i> L. Faggio	<i>Salix purpurea</i> L. Salice rosso, vetrice rossa
<i>Ficus carica</i> L. Fico selvatico	<i>Salix triandra</i> L. Salice
<i>Fraxinus excelsior</i> L. Frassino maggiore	<i>Salix viminalis</i> L. Vetrice, salice da vimini
<i>Fraxinus ornus</i> L. Orniello	<i>Sambucus nigra</i> L. Sambuco, sambuco nero
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo	<i>Sambucus racemosa</i> L. Sambuco rosso
<i>Juglans regia</i> L. Noce	<i>Spartium junceum</i> L. Ginestra comune, ginestra di Spagna
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus Maggiociondolo	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano
<i>Malus sylvestris</i> Mill. Melagnolo, melo selvatico	<i>Sorbus aucuparia</i> L. Sorbo degli uccellatori
<i>Picea abies</i> L. Abete rosso	<i>Sorbus domestica</i> L. Sorbo comune, sorbo domestico
<i>Pinus pinea</i> L. Pino domestico, pino da pinoli	

Allegato E):**Elenco delle specie arboree ed arbustive idonee agli interventi per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico**

Sorbus torminalis (L.) Crantz Ciavardello,
mangiarello, sorbezzolo

Taxus baccata L. Tasso, albero della morte

Tilia cordata Miller Tiglio selvatico

Tilia platyphyllos Scop. Tiglio nostrano

Tilia x vulgaris Hayne Tiglio comune

Ulex europaeus L. Ginestrone

Ulmus minor Miller Olmo campestre

Ulmus montana Stokes Olmo montano

Allegato F)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
ANGHIARI	AR	52	FIRENZUOLA	FI	66
BADIA TEDALDA	AR	59	GREVE IN CHIANTI	FI	74
BIBBIENA	AR	53	LONDA	FI	51
BUCINE	AR	55	MARRADI	FI	66
CAPRESE MICHELANGELO	AR	52	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	74
CASTEL FOCOGLIANO	AR	53	PELAGO	FI	51
CASTEL SAN NICCOLO'	AR	73	PONTASSIEVE	FI	51
CASTIGLION FIBOCCHI	AR	61	REGGELLO	FI	52
CHITIGNANO	AR	57	RUFINA	FI	57
CHIUSI DELLA VERNA	AR	48	SAN GODENZO	FI	86
LORO CIUFFENNA	AR	61	SAN PIERO A SIEVE	FI	52
MONTEMIGNAIO	AR	71	SCARPERIA	FI	51
ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	76	VAGLIA	FI	52
PERGINE VALDARNO	AR	54	VICCHIO	FI	58
PIEVE SANTO STEFANO	AR	57	CASTELL'AZZARA	GR	50
POPPI	AR	54	FOLLONICA	GR	54
PRATOVECCHIO	AR	56	MASSA MARITTIMA	GR	58
STIA	AR	75	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	54
SUBBIANO	AR	48	MONTIERI	GR	69
TALLA	AR	64	SANTA FIORA	GR	56
BARBERINO DI MUGELLO	FI	52	SASSETTA	LI	71
BORGIO SAN LORENZO	FI	58	BAGNI DI LUCCA	LU	82
CALENZANO	FI	51	BARGA	LU	69
CAPRAIA E LIMITE	FI	47	BORGIO A MOZZANO	LU	70
DICOMANO	FI	62	CAMPORGIANO	LU	69

Allegato F)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
CAREGGINE	LU	73	COMANO	MS	77
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	53	FILATTIERA	MS	51
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	73	FIVIZZANO	MS	65
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	77	FOSDINOVO	MS	73
FABBRICHE DI VALLICO	LU	77	LICCIANA NARDI	MS	62
FOSCIANDORA	LU	74	MULAZZO	MS	70
GALLICANO	LU	71	PODENZANA	MS	62
GIUNCUGNANO	LU	55	PONTREMOLI	MS	69
MINUCCIANO	LU	62	TRESANA	MS	70
MOLAZZANA	LU	68	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	52
PESCAGLIA	LU	79	ZERI	MS	68
PIAZZA AL SERCHIO	LU	49	BUTI	PI	62
PIEVE FOSCIANA	LU	71	CHIANNI	PI	50
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	59	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	66
SERAVEZZA	LU	57	RIPARBELLA	PI	51
SILLANO	LU	72	CANTAGALLO	PO	86
STAZZEMA	LU	71	VAIANO	PO	55
VAGLI SOTTO	LU	65	VERNIO	PO	77
VERGEMOLI	LU	79	ABETONE	PT	81
VILLA BASILICA	LU	91	CUTIGLIANO	PT	75
VILLA COLLEMANDINA	LU	66	MARLIANA	PT	81
AULLA	MS	51	MASSA E COZZILE	PT	49
BAGNONE	MS	74	MONTALE	PT	63
CASOLA IN LUNIGIANA	MS	69	PESCIA	PT	62

Allegato F)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
PISTOIA	PT	48	MONTICIANO	SI	69
PITEGLIO	PT	78	MURLO	SI	56
SAMBUCA PISTOIESE	PT	91	PIANCASTAGNAIO	SI	53
SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	70	RADDA IN CHIANTI	SI	63
ABBADIA SAN SALVATORE	SI	49	RADICONDOLI	SI	58
CASOLE D'ELSA	SI	51	RAPOLANO TERME	SI	53
CHIUSDINO	SI	60	SOVICILLE	SI	50
GAIOLE IN CHIANTI	SI	63			